Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

### **CAPO IV**

## IL SISTEMA DI CONTROLLO

### Art. 43

(Processo di controllo)(1)(3)

- 1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:
- a) controllo trimestrale di cui all'articolo 44;
- b) controllo annuale.
- 2. Gli obiettivi di performance degli enti del Servizio sanitario regionale sono monitorati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e detti enti possono presentare proposte di modifica in sede di rendicontazione trimestrale.
- 3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo di cui al comma 1.
- **4.** Il processo di controllo della gestione dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui al comma 1 è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

#### Note:

- 1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
- **2** Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 11, L. R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.

3 Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 22/2019

#### Art. 44

# (Controllo trimestrale della gestione)(1)(4)

- 1. Il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
- **3.** Il Direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i report trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.
- **4.** L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti.
- **5.** La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso, il primo, il secondo e il terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.

#### Note:

- 1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
- **2** Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
- **3** Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 8, comma 13, L. R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
- 4 Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 22/2019

### Art. 45

# (Rendiconti trimestrali)(1)(2)

1. I rendiconti trimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.

(3)

**2.** I rendiconti trimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.

(4)

## Note:

- **1** L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
- 2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
- 4 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019

## Art. 46

# (Controllo annuale)(1)

- 1. Il controllo annuale è volto a:
- a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio sanitario regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
- **b)** predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire la coerenza tra gli obiettivi assegnati e le azioni intraprese in relazione alla pianificazione e programmazione regionale;

- c) rendere pubblici i risultati della gestione.
- **2.** Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come disciplinati dal decreto legislativo 118/2011:
- a) il bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.

# Note:

1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.